



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 89 del 23 Ottobre 2025

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.S.D. OSTUNI CALCIO 24 – U.G. MANDURIA SPORT del 28/09/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. OSTUNI CALCIO 24, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/11/2025, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI quali componenti, nella riunione del 29/09/2025 ha adottato la seguente:

DECISIONE

Oggetto: artt. 26 comma 1 e 38 C.G.S

relativamente a:

deferimento Prot. N. 6579/1161/pfi 24-25/PM/mf a carico delle Società A.S.D. Soccer Massafra 1963 e A.S.D. Atletico Acquaviva e dei tesserati di quest'ultima Sig.ri Asselti Riccardo e Guglielmi Antony, conseguente ad:

atto di deferimento dell'11/09/2025 del Procuratore Federale Interregionale, che si ha qui per integralmente richiamato, promosso a seguito dell'esito dell'attività di indagine espletata nel Procedimento disciplinare n. 1161 pfi 24 - 25 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito agli eventi di condotta violenta ed offensiva occorsi al termine della gara Atletico Acquaviva – Soccer Massafra 1963 del 27.10.2024, valevole per il campionato di Eccellenza, tra alcuni sostenitori e calciatori della A.S.D. Atletico Acquaviva ed i sostenitori della squadra ospite"* avverso le precitate Società ed i calciatori tesserati della Società A.S.D. Atletico Acquaviva, Sigg.ri Riccardo Asselti ed Antony Guglielmi, per rispondere rispettivamente:

- **il Sig. Riccardo Asselti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Atletico Acquaviva: *"della violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Acquaviva – Soccer Massafra 1963 del 27.10.2024 disputatasi presso l'impianto sportivo comunale "Giammaria" in Acquaviva delle Fonti (BA) e valevole per il Campionato di Eccellenza, preso parte all'esterno degli spogliatoi agli scontri violenti con i sostenitori della A.S.D. Soccer Massafra nel corso dei quali sono stati lanciati oggetti all'indirizzo degli stessi"*;
- **il Sig. Antony Guglielmi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Atletico Acquaviva: *"della violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Acquaviva – Soccer Massafra 1963 del 27.10.2024 disputatasi presso l'impianto sportivo comunale "Giammaria" in Acquaviva delle Fonti (BA) e valevole per il Campionato di Eccellenza, preso parte all'esterno degli spogliatoi agli scontri violenti con i sostenitori della A.S.D. Soccer Massafra nel corso dei quali sono stati lanciati oggetti all'indirizzo degli stessi"*;
- **la Società A.S.D. Atletico Acquaviva**: *"a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Atletico Acquaviva – Soccer Massafra 1963 del 27.10.2024 disputatasi presso l'impianto sportivo comunale "Giammaria" in Acquaviva delle Fonti (BA) e valevole per il Campionato di Eccellenza, dopo essere entrati in contatto con i sostenitori della ASD Atletico Acquaviva (lapsus calami ASD Soccer Massafra), spintonato violentemente questi ultimi e lanciato verso gli stessi bottiglie e sedie prese dall'adiacente esercizio adibito a bar"*;
a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Riccardo Asselti e Antony Guglielmi, così' come descritti nei precedenti capi di incolpazione";
- **la Società A.S.D. Soccer Massafra 1963**: *a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Atletico Acquaviva – Soccer Massafra 1963 del 27.10.2024 disputatasi presso l'impianto sportivo comunale "Giammaria" in Acquaviva delle Fonti (BA) e valevole per il Campionato di Eccellenza, dopo essere entrati in contatto con i sostenitori della ASD Atletico Acquaviva, spintonato violentemente questi ultimi e lanciato verso gli stessi bottiglie e sedie prese dall'adiacente esercizio adibito a bar"*;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO:

All'udienza fissata in data 29/09/2025, come da Verbale, che si ha qui per integralmente richiamato, comparivano:

i rappresentanti della Procura Federale, i quali, all'esito della propria requisitoria, concludevano per l'accoglimento del deferimento in atti, chiedendo:

- per **la Società A.S.D. Soccer Massafra 1963**: l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 1.500,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di competenza;
- per **la Società A.S.D. Atletico Acquaviva**: l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di competenza;
- per i tesserati **Sigg.ri: Asselti Riccardo e Guglielmi Antony**: la squalifica per 4 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva;

il difensore della A.S.D. Atletico Acquaviva (Avv. Domenico Biasi), in rappresentanza della Società calcistica e dei suoi tesserati Sigg.ri Asselti Riccardo e Guglielmi Antony, come deferiti, questi presenti anche personalmente unitamente al Presidente della stessa, Sig. Felice De Marinis, il quale difensore, all'esito della propria discussione, concludeva per il proscioglimento della Società e dei suoi predetti assistiti, riportandosi alle memorie già depositate in atti per ciascuno di essi.

Il Tribunale, dopo essersi riservato decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

CON RIFERIMENTO ALLE INCOLPAZIONI A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETÀ DEFERITE EX ART. 26 COMMA 1 C.G.S.

Ritiene il Tribunale, alla luce delle risultanze in atti, di dover giungere ad una decisione di responsabilità nei confronti di entrambe le Società deferite per l'incolpazione loro ascritta ex art. 26 co. 1 C.G.S. per come loro contestata nell'editto di accusa della Procura Federale.

Detta norma statuisce che le società calcistiche rispondano per i fatti violenti commessi in occasione della gara da parte dei propri sostenitori sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti allo stesso, qualora, dal fatto di essi, derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica delle persone.

La giurisprudenza sportiva ha delineato che trattasi di una responsabilità per fatto altrui di natura oggettiva, per la quale non è necessario accertare l'esistenza degli elementi soggettivi di imputazione (dolo o colpa) in capo alle società, avendo modo di precisare che la nozione di "*sostenitore*" si attaglia anche ai semplici tifosi occasionali coinvolti dalla manifestazione agonistica.

In virtù di tanto, dubbio alcuno può esservi, nella fattispecie, quanto alla declaratoria di responsabilità di esse Società calcistiche deferite per quanto perpetrato, ripetutamente, e vicendevolmente, dai propri tifosi al termine della gara di cui si discetta, all'interno dell'impianto Sportivo "*Giammaria*" di Acquaviva delle Fonti.

Risulta, infatti, incontestabilmente dagli atti ed in particolare:

- dalla C.N.R. dei CC. della Stazione Acquaviva delle Fonti del 20/01/2025;
- dall'Annotazione di P.G. stessi CC. del 27/10/2024;
- dalla Nota Questura di Bari Divisione Polizia Anticrimine del 27/10/2024;

come i CC. della locale Stazione di Acquaviva delle Fonti, ivi in servizio di ordine pubblico in occasione dell'incontro calcistico, relazionavano di una rissa che coinvolgeva circa una trentina di persone appartenenti ad entrambe le tifoserie in parola, sfociata in conseguenza di provocazioni ed intemperanze verificatesi al termine della partita.

Invero, già durante il corso della stessa, essi militi erano dovuti intervenire a seguito di diverbi tra le opposte tifoserie presenti pericolosamente una a fianco all'altra all'interno di una unica tribuna e separate solamente da un nastro divisorio, in una occasione oltrepassata da un tifoso della A.S.D. Acquaviva opportunamente identificato.

Alle ore 16.35, circa, si verificava un primo scontro fisico tra essi tifosi avversi delle due squadre nel corso del transito degli Ultras del Massafra in uscita dallo Stadio, nel corridoio posto tra il chiosco-bar ed il cancello della struttura sportiva, occasione, questa, in cui i militi potevano identificare quattro tifosi locali coinvolti.

Questo primo scontro, sedato provvisoriamente grazie all'intervento dei CC, però, riprendeva, proprio a cagione dei predetti tre tifosi della squadra di casa che continuavano a provocare i tifosi del Massafra, sicché uno di questi, anch'egli identificato, che prima, pure si era adoperato per sedare la lite, a sua volta, si scagliava di scatto contro uno dei tifosi della squadra avversaria, seguito da un'altra ventina di ultras che spintonavano la controparte sino ai piedi della rampa che conduce agli spalti.

Lo stesso riusciva a divincolarsi e rifugiarsi nell'area ove è posto un cancello che conduce agli spogliatoi della struttura, ove erano presenti, nell'occasione, anche parenti dei calciatori della squadra dell'Acquaviva, tra cui donne e bambini, ed appartenenti a detta Società.

Fatto sta che i tifosi della squadra ospite del Massafra, in numero di circa venti, si spostavano dinanzi a detto cancello travolgendo gli astanti.

Ciò comportava la fuoriuscita dagli spogliatoi di alcune persone, presumibilmente calciatori della squadra di casa, le quali, affacciandosi nella zona antistante gli spogliatoi, urlavano nei confronti degli ultras del Massafra, lamentandosi che, così, potevano far del male alle donne e ai bambini ivi presenti, in tal modo generando una seconda "*mass-confrontation*" tra almeno una trentina di persone, durante la quale oltre a vari spintoni tra le controparti, venivano lanciate anche bottiglie e sedie prese dal vicino predetto chiosco-bar.

Il parapiglia veniva sedato grazie a nuovo intervento di essi Carabinieri coadiuvati da membri della Società dell'Acquaviva ed un giocatore della stessa, identificato per Campanella Fabio, il quale, uscito dagli spogliatoi, riusciva a convincere gli ultras della compagine avversaria ad uscire dalla struttura sportiva, anche scusandosi con loro per le provocazioni dei tifosi locali, sicché fuoriusciti, questi dalla struttura, la situazione, finalmente, tornava sotto controllo.

Quanto verbalizzato dai CC. presenti in occasione dei fatti trova ineccepibile conforto:

- nel filmato di Videosorveglianza della struttura sportiva, oggetto di Annotazione di P.G. del 19/01/2024 di essi CC. Stazione Acquaviva delle Fonti, assunto al fascicolo di questo giudizio sportivo;
- nella video ripresa degli eventi effettuati da un Carabiniere in organico al servizio di ordine approntato all'interno dell'impianto sportivo comunale "*Giammaria*", anch'esso confluito nelle carte processuali.

Soprattutto dal primo di questi filmati, per altro, è risultato possibile, grazie alla collaborazione dei CC. della Stazione di Massafra (come da Nota di essi CC. del 01/12/2024 e fascicolo fotografico CC. Stazione Acquaviva delle Fonti, in atti) riconoscere come componenti attivi di essi scontri tra opposti tifosi delle due squadre, alcuni soggetti tutti nati o residenti a Massafra.

Tutti questi individui, puntualmente identificati come componenti attivi dei tafferugli violenti, unitamente ai predetti tifosi dell'Acquaviva, attenzionati *de visu* dai CC. della Stazione di Acquaviva, come anch'essi resisi protagonisti degli stessi in contrapposizione ai primi, sono stati, inoltre, deferiti a piede libero per i reati di cui all'art. 588 c.p. di rissa aggravata dalle disposizioni di cui al D.L. 22/08/2014 n. 119 (*disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive*).

In particolare, poi, gli individuati sostenitori del Massafra sono stati anche denunciati dagli inquirenti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari per l'ulteriore reato di cui all'art. 6 *bis* comma 1 L. 401/89: "*per aver lanciato oggetti contundenti e comunque atti ad offendere a seguito di una competizione sportiva*".

Sicché, sempre ad iniziativa dei CC. della Stazione di Acquaviva delle Fonti, veniva richiesto, con la già menzionata C.N.R. alla Procura in questione, il rilascio del nulla osta affinché la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Bari potesse avviare il provvedimento amministrativo volto all'adozione di DASPO nei confronti degli stessi tifosi così segnalati, che, in effetti, risultava essere stato emesso come da Nota Prot. del 09/06/2025 di esso Organo competente pure versata in atti.

A fronte di tale granitico complessivo quadro probatorio, pienamente integrata appare, quindi, l'incolpazione per cui si procede ex art. 26 comma 1 C.G.S. a carico di entrambe le Società calcistiche deferite.

E, difatti, per quanto di più significativo, la giustificazione addotta dalla difesa della A.S.D. Atletico Acquaviva *sub specie*: la società aveva formalmente richiesto la presenza della forza pubblica per la gara, ed ha adottato le misure organizzative possibili, tenuto conto delle carenze infrastrutturali imputabili alla sola Amministrazione comunale proprietaria della Struttura ove la partita ha avuto svolgimento, appaiono, manifestamente irrilevanti a fronte di detta giurisprudenza dominante, sopra evidenziata, stratificatasi, non solo a livello di questo Organo di giustizia sportiva territoriale, ma anch a livello nazionale.

In particolare, poi, nella fattispecie, proprio detta assai pericolosa carenza strutturale del campo sportivo comunale "Giammaria", ben nota ad essa Società sportiva ospitante l'evento, per cui le opposte tifoserie venivano collocate in uno stesso settore, addirittura una a fianco all'altra, su una stessa tribuna senza divisione fisica alcuna fra loro che non fosse un semplice nastro, doveva indurre la stessa a predisporre ben altre cautele organizzative per scongiurare il rischio, altamente prevedibile, e nei fatti concretizzatosi, che venissero in contatto violento fra loro, sia durante la partita, sia nel deflusso dall'impianto al termine della stessa, sicuramente ricorrendo ad un adeguato servizio di stewarding, che rimpolpasse l'esiguo contingente di Carabinieri nell'occasione demandati al servizio di sicurezza pubblica al suo interno.

Trattasi, infatti, di incontro calcistico del Campionato di Eccellenza che costituisce la massima serie dilettantistica a livello interregionale, e, che, pertanto, muove, notoriamente, come nell'occasione, non pochi tifosi della squadra che gioca in trasferta, i quali, pertanto, non è per nulla prudente che seguano la partita, addirittura, per così dire: "a braccetto" dei tifosi locali, senza opportune forze sufficienti di controllo degli stessi, che non possono essere certo i pochi Carabinieri deputati al servizio di ordine pubblico e sicurezza.

CON RIFERIMENTO ALLE INCOLPAZIONI EX ARTT. 4 COMMA 1 E 38 C.G.S. ASCRITTE AD AMBEDUE I CALCIATORI DELLA A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA ASSELTİ RICCARDO E GUGLIELMI ANTONY E, CONSEGUENTEMENTE, PER ESSE A DETTA LORO SOCIETÀ DI APPARTENENZA ALL'EPOCA DEI FATTI EX ART. 6 COMMA 2 C.G.S.

Le emergenze probatorie, al contrario, non sono sufficientemente idonee a condurre ad una decisione di responsabilità individuale nei confronti dei calciatori tesserati della A.S.D. Atletico Acquaviva, Sigg.ri Asselti Riccardo e Guglielmi Antony, per l'incoltazione loro specularmente addotta ex art. 4 comma 1 e 38 del C.G.S. in termini di ragionevole certezza, con conseguente responsabilità oggettiva di essa loro Società calcistica di appartenenza all'epoca dei fatti ex art. 6 comma 2 del C.G.S.

A tal proposito, dall'atto di deferimento della pubblica accusa sportiva si evince che le prove a loro carico si trarrebbero, specificamente:

- dalla visione del filmato ripreso dal cellulare di uno dei CC. della Stazione di Acquaviva delle Fonti impiegato in servizio di ordine e sicurezza pubblica presso lo stadio, dal quale si evincerebbe la presenza sul luogo degli scontri tra tifosi del Riccardo Asselti: *"a torso nudo e pantaloncino bianco"* nonché di Antony Guglielmi con *"indosso maglia termica bianca"*;

- dall'audizione in sede di indagini delle persone informate sui fatti: Sig. Giuseppe Difino (dirigente – tesserato per la Società ASD Soccer Massafra 1963) in data 03/06/2025; Sig. Felice Demarinis (presidente della ASD Atletico Acquaviva) il 25/06/2025; Sig. Vittorio Cannone (tesserato della ASD Atletico Acquaviva) in pari data 25/06/2025, nonché degli stessi incolpati Riccardo Asselti, sempre in esso giorno ed Antony Guglielmi il successivo 27/06/2025.

Il primo di essi soggetti ascoltati, si deduce nell'atto di impulso del presente giudizio: *"ha individuato il Sig. Riccardo Asselti tra i soggetti più esagitati, anche in relazione a taluni episodi provocatori accaduti nel corso della gara rivolti nei confronti proprio dei sostenitori della Società ASD Soccer Massafra che, evidentemente, hanno contribuito ad esasperare ulteriormente gli animi dei sostenitori di entrambe le squadre, determinando il verificarsi dei contatti verbali e fisici che sono stati contenuti dai Carabinieri, presenti presso l'impianto sportivo"*;

il secondo: *"ha riconosciuto dal video sottoposto alla sua visione, segnatamente nella persona a torso nudo che indossa i pantaloncini bianchi, il calciatore Sig. Riccardo Asselti che ha preso parte al parapiglia"*;

il terzo: *"ha riconosciuto nei video sottoposti alla sua visione i calciatori Sig.ri Riccardo Asselti – a torso nudo – ed Antony Guglielmi – che indossa la maglia termica bianca – presenti nel luogo del parapiglia"*;

il quarto: *"ha ammesso di essere presente nel video a torso nudo e con pantaloncini bianchi, confermando così la sua presenza nel luogo ove in cui è avvenuto il parapiglia confermando anche la presenza del Sig. Antony Guglielmi, individuato come il calciatore che indossa la maglia termica bianca visibile nei filmati."*;

il quinto: *"ha ammesso di essere stato presente nei frangenti del parapiglia e si è riconosciuto nelle immagini dei filmati che mostrano una persona che indossa una maglia termica bianca dimenarsi energicamente tra la folla"*.

Così elencati tutti gli argomenti addotti dalla Procura Sportiva procedente a sostegno delle incolpazioni di cui qui si discetta, va innanzi tutto detto che, ragionando in termini di probabile certezza della prova, propria del processo sportivo che ci compete, dirimenti per la soluzione di questo punto della contesa appaiono i contenuti proprio di essi predetti atti di P.G. come sopra richiamati ossia:

- la C.N.R. dei CC. della Stazione Acquaviva delle Fonti datata 20/01/2025;
- la Annotazione di P.G. stessi CC. del 27/10/2024;
- la Nota della Questura di Bari Divisione Polizia Anticrimine del 27/10/2024.

Dai primi due di essi, redatti dai CC. della Stazione di Acquaviva delle Fonti, aventi ad oggetto gli esiti dello stesso filmato di Video - sorveglianza della struttura sportiva "Giammaria", che ha reso possibile l'identificazione individuale di tutti i predetti tifosi del Massafra e dell'Acquaviva per le condotte penali loro specificamente ascritte in conseguenza dei comportamenti reciproci di violenza perpetrati in occasione della partita, **nulla emerge circa un coinvolgimento, in essi fatti, di loro Asselti Riccardo e Guglielmi Antony, tant'è che gli stessi non risultano né denunciati per aver preso parte alla rissa di cui si discetta, né proposti per il DASPO, a differenza di costoro.**

Allo stesso modo, da essa Nota di P.S. del 27/10/2024, assai significativamente a riguardo, risulta testualmente che: "Si precisa che a conclusione del Procedimento amministrativo avviato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bari e dalla disamina degli atti redatti dalla Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti, non sono emerse responsabilità nei confronti di appartenenti ad entrambe le Società sportive di calciatori (calciatori o dirigenti).

Pertanto è un fatto ineludibile che ben due Autorità di Polizia terze, normalmente dedite, nell'ambito del loro lavoro ad individuare gli autori di illeciti penali e/o amministrativi dalla visione di documenti video- fotografici, pur avendo certosamente analizzato esso filmato che mostra l'intera dinamica degli scontri in parola, tant'è che a seguito di esso hanno perseguito singolarmente i responsabili evincibili degli stessi, non altrettanto hanno fatto per essi deferiti Asselti e Guglielmi, ed, anzi, una di esse, la Divisione Anticrimine della Questura di Bari, l'ha esclusa a chiare lettere a precisa richiesta della Procura sportiva inquirente.

In particolare, proprio il fatto che i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti non abbiano denunciato per rissa i due calciatori in questione, appare particolarmente significativo per quanto qui in attenzione, atteso che trattandosi di soggetti che all'epoca dei fatti militavano nella compagine calcistica cittadina che disputa il campionato di Eccellenza, il più importante come detto, a livello dilettantistico, e, quindi, per l'essere costoro inevitabilmente circondati da evidente "fama e visibilità" all'interno di esso importante centro del Sud est barese, per forza di cose, dovevano essere a loro noti, e, quindi, più facilmente riconoscibili dalla visione delle immagini di che trattasi, ove ciò fosse stato possibile dalla qualità delle stesse.

Vero è che dalla stessa Relazione di attività inquirente redatta dal Collaboratore della Procura Sportiva, da cui ha preso le mosse il deferimento che ci occupa, si evincono, al contrario, sul tema qui in discussione, argomenti opposti all'accoglimento della richiesta di sanzione della pubblica accusa sportiva requirente, **attesa la conclamata scarsa chiarezza delle immagini di esso filmato ripreso dalle telecamere della struttura sportiva ove si è disputato l'incontro, proprio in quei frames utili ad evidenziare le esatte e specifiche condotte tenute nell'occorso dai due calciatori della A.S.D. Atletico Acquaviva.**

Ed, infatti, da essa Relazione dell'attività inquirente tenutasi in fase di indagini, ad onta delle certezze prospettate sul tema qui in discussione in seno all'atto di deferimento, può appendersi, testualmente e significativamente *sub specie* che: " per quanto è stato possibile individuare e ritenere probabile la presenza nel parapiglia di tesserati della compagine casalinga, non è stato possibile procedere all'identificazione delle persone ritratte nelle immagini a causa della scarsa nitidezza delle stesse. La qualità visiva non ha consentito di distinguere in modo certo e affidabile tra comuni tratti somatici (capigliature simili e barbe modellate) o altri elementi utili al riconoscimento nonostante gli sforzi effettuati per esaminare e/o migliorare la qualità visiva tramite basilari strumenti di elaborazioni digitale, la risoluzione e la qualità originaria delle immagini, nel punto focalizzato del video ripreso dall'impianto di videosorveglianza non hanno consentito il raggiungimento di un livello di dettaglio sufficiente per l'identificazione delle persone coinvolte".

Né a soluzione diversa, come si vorrebbe nell'atto di deferimento, può giungersi, sul punto, dalla visione dell'altro filmato riprodotto i fatti, per come ripresi dal cellulare di uno dei Carabinieri di Acquaviva delle Fonti organico al servizio di sicurezza durante la partita, atteso che, come può evincersi dalla loro visione e, per come asseverato da esso stesso Collaboratore della Procura sportiva federale in detta sua relazione, **riprendono pacificamente una fase tardiva della vicenda rispetto a quelle "incriminate" ai due deferiti in questione, che li vedrebbero, queste ultime, partecipi attivi della rissa di che trattasi.**

Con riferimento alla posizione di essi Asselti e Guglielmi, quindi, stante detta incontestabile carenza dimostrativa delle immagini significative dell'unico filmato utile al processo (quello dell'impianto di video – sorveglianza dell'impianto "Giammaria") a delineare in maniera sufficientemente chiara, in questa sede, le loro responsabilità (tant'è che il Collaboratore della Procura Federale in fase di indagini si esprime riguardo ad esse in termini di : *"limitata nitidezza e assenza di audio"*), poco condivisibile risulta la scelta di essa Accusa sportiva, inquirente prima, e requirente dopo, di voler, comunque, intravedere nella conclamata "oscurità" delle stesse, le condotte di rilievo disciplinare sportivo mosse a loro carico..

Essa scelta, per cui è processo, infatti, pur in un giudizio caratterizzato da una intensità della prova più gradata rispetto a quella di rilievo penale ex art. 192 c.p.p., nel caso di specie, risulta lontana dal raggiungere il limite minimo della ragionevole certezza della prova, quivi richiesta per giungere ad una decisione di responsabilità disciplinare.

Sta di fatto che per la Procura Sportiva Federale, per quanto qui di interesse, l'Asselti ed il Guglielmi sarebbero, comunque, quei soggetti organici del *team* acquavivese che in occasione del parapiglia violento di cui si discute, hanno partecipato allo stesso in veste attiva, ponendo in essere le seguenti condotte, come meglio specificato rispetto all'atto di deferimento nella predetta Relazione di indagine in atti:

il primo: "a torso nudo e pantaloncino bianco" rendendosi "responsabile sia del lancio di una bottiglietta d'acqua sia dell'aver sferrato un colpo circolare con il pugno anteriore destro verso terzi senza apparentemente colpire alcuno";

il secondo, in "apparenza" vestendo "maglia termica bianca": a sua volta, testualmente, perché *"si sbracciava dimenandosi tra il mucchio di persone"* e, poi, ancora, in quanto: *"si dimenava in modo energico per cercare di placare la situazione in atto, ovvero subiva egli stesso il lancio di una ulteriore sedia scaraventata contro"*, Vero è che a detta conclusione la Procura federale giunge non già perché dette condotte contestate ai due si arguiscono in modo sufficientemente chiaro dalle immagini del video in questione, bensì, perché, tanto, nonostante la poca intelligibilità delle stesse sul punto, può vicariarsi dalle predette dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari da loro stessi incolpati nonché dagli altri soggetti auscultati a SIT, come sopra indicati.

In realtà se si scrutinano tali dichiarazioni una per una e nel loro complesso, e non già in maniera frammentata come riportato nell'atto di deferimento, la conclusione a cui si addiène non può che essere diversa da quella adottata dalla Procura sportiva interregionale nei confronti dei due incolpati di che trattasi.

E, difatti, il Sig. Giuseppe Difino, dirigente del Massafra, nella predetta sua audizione del 03/06/2025 per quanto qui più importa, ha avuto modo anche rilevantemente di precisare: ***"non sono in grado di riferire se vi fossero tesserati dell'una o dell'altra squadra che hanno preso parte ad eventuali tafferugli"***.

Il Presidente dell'ASD Atletico Acquaviva Sig. Felice De Marinis, a sua volta, in quella del 25/06/2025, con riferimento al calciatore Asselti Riccardo, dopo aver puntualizzato, opportunamente: "*premetto che in occasione di tale gara non ero presente per altri impegni*", a differenza di quanto attribuitogli nell'editto di accusa con riferimento a costui, testualmente: *"ha riconosciuto dal video sottoposto alla sua visione, segnatamente nella persona a torso nudo che indossa i pantaloncini bianchi, il calciatore Sig. Riccardo Asselti che ha preso parte al parapiglia"* diversamente, ha avuto modo di riferire in quella occasione: "prendo atto delle immagini visualizzate insieme a Codesta Procura Federale, nel quale effettivamente si intravedono alcune persone a torso nudo sopraggiungere dal retro dei locali spogliatoi, senza poter stabilire se siano dei giocatori, né nei minuti focalizzati, sono in grado di distinguere se siano tesserati, perché le stesse immagini non offrono una nitidezza tale da riconoscere i volti ed associarli ai giocatori impiegati in quell'occasione. Posso solamente affermare che, la persona a torso nudo e pantaloncini bianchi indicato da Codesta Procura Federale, apparso in primo piano nel minuto 24 del video, **quando ormai il parapiglia era cessato, possa essere Riccardo Asselti, riconoscendone sommariamente i tratti somatici, ma senza poterlo di fatto collegare alla persona che nei minuti precedenti del video, a torso nudo, si rende responsabile di quanto segnalato.**"

Il Sig. Vittorio Cannone, calciatore della ASD Acquaviva, ascoltato il 25/06/2025, dopo aver esposto che: *"ricordo che in quella occasione, mentre stazionavamo all'interno dei locali spogliatoi al termine della gara, siamo stati richiamati da grida che provenivano dall'esterno; nella circostanza, alcuni giocatori, me compreso, siamo fuoriusciti dagli stessi locali, anche perché sapevamo che poco distante vi erano nostri parenti in attesa, donne e bambini. Di fatto, mentre sopraggiungevamo nel porticato antistante il cortile che conduce verso l'uscita dall'impianto sportivo, assistevamo ad un parapiglia tra tifoserie opposte che, nella confusione, vedeva coinvolti passivamente anche gli stessi nostri parenti, senza una loro diretta partecipazione, rischiando spintoni, contatti fisici e lanci di oggetti dai tifosi più esagitati e malgrado la presenza dei Carabinieri"*; successivamente ad espressa domanda del collaboratore della Procura sportiva ha specificato: *"come già sostenevo nella precedente risposta, confermo la circostanza che nostri tesserati sono sopraggiunti sul luogo del parapiglia, richiamati dalle grida e preoccupati per la presenza dei nostri parenti, ma per le immagini che mi sono state sottoposte da Codesta Procura Federale, in particolare negli specifici minuti esaminati, non sono in grado di stabilire se colui che si rende responsabile di quanto segnalato* (rectius su indicazione di chi interroga: soggetto a torso nudo sopraggiungente dai propri locali spogliatoi che prende parte alle turbative, indossante un pantaloncino bianco senza numerazione, che si rende quantomeno apparentemente *"responsabile sia del lancio di una bottiglietta d'acqua sia dell'aver sferrato un colpo circolare con il pugno destro verso terzi) sia un giocatore dell'Atletico Acquaviva, a causa proprio della scarsa nitidezza e delle parti d'ombra del punto del video. Posso invece solo ipotizzare, a causa sempre delle immagini sgranate e poco chiare, che il giocatore in primo piano in pantaloncini bianchi a torso nudo possa essere Riccardo Asselti, oppure Davide Laneve, oppure Francesco Lovero, ecc. che sostanzialmente hanno dei profili somatici simili, mentre posso affermare **ma sempre senza una certezza assoluta** – che il giocatore che indossa una maglia termica bianca possa essere Antony Guglielmi"*

L'incolpato Riccardo Asselti, nel corso del suo ascolto in data 25/06/2025, ha così, rilevantemente, risposto: *"al termine della gara, mentre i componenti della squadra si trovavano all'interno del locale spogliatoio, siamo stati richiamati dai lamenti di un bambino che chiedeva della madre e da talune grida che provenivano dall'esterno; immediatamente, alcuni giocatori, chi subito e chi tardivamente come me in quanto mi trovavo ancora sotto la doccia, ci siamo portati nel porticato che collega i locali spogliatoi al cortile dove insiste un chiosco e dove notavamo un assembramento di persone delle opposte tifoserie darsi rispettivi spintoni, non senza offese reciproche. Preoccupati della presenza di nostri parenti, ancora svestiti ed in condizioni da spogliatoio, tentavamo di riportare tutti alla calma, che veniva ripristinata non senza difficoltà minuti dopo, anche grazie all'intervento dei Carabinieri ivi presenti".*

E, ancora, a successiva espressa domanda, proprio in merito alla responsabilità ipotizzata a suo danno: *"mi rendo conto che le immagini sono effettivamente poco nitide e non forniscono alcuna certezza su chi possa essere la persona, ipotetico giocatore, che a torso nudo lancia una bottiglietta, ovvero sferra un pugno in aria, anche perché dette riprese avvengono in una zona d'ombra del video".*

Riguardo al coincolpato Guglielmi, invece ha asserito: *"mi sembra di poter intravedere il compagno Guglielmi indossare una maglia termica, ma non ho la certezza assoluta, proprio a causa della scarsa nitidezza delle immagini fatte visualizzare da codesta Procura Federale.*

Ed, infine, ancora con riferimento a se stesso: *"nei minuti successivi, così come indicato da Codesta Procura Federale, posso affermare di apparire io nel video, a torso nudo e con i pantaloncini bianchi, avvicinarmi al compagno Difino, ma in un momento di apparente calma, dove si invitava la gente che si era accalata a ritrovare la calma e contestualmente la via d'uscita dall'impianto sportivo; ma anche in questo caso, non ho la certezza assoluta di poter esser io, sempre a causa della scarsa nitidezza delle immagini, poiché possono essere altri giocatori dai profili somatici simili, come le mode recenti consigliano.*

In ultimo l'altro deferito Antony Guglielmi interrogato in data 27/06/2025 in sede di indagini preliminari, così ha reso, la sua versione dei fatti, in maniera non coincidente a quanto riportato nell'atto di deferimento a suo danno: *"ho visualizzato attentamente le immagini mostrate da Codesta Procura Federale, ma non sono in grado di individuare i giocatori, ove gli stessi siano appunto giocatori, che sopraggiunti sotto il porticato dal retro dei locali spogliatoi mostrano una evidente agitazione, ma finalizzata penso più ad invitare alla calma, con toni e gesti fermi, verso alcuni componenti della tifoseria ospite più esagitati. Noto, nonostante le immagini sgranate in quel punto del video, un presumibile giocatore indossare una maglia termica bianca, ma posso affermare che molti dei miei compagni di squadra, me compreso, utilizziamo simile indumento, così come abbiamo profili simili per capigliature e barbe modellate.*

In particolare, poi, quanto alla persona identificata dalla Procura Sportiva per il compagno di squadra Asselti, senza riconoscerlo specificamente, ha affermato: *"noto altresì un presumibile giocatore a torso nudo sbracciarsi con il gomito, ma senza colpire alcuna persona, o forse più per impedire eventuali tentativi di aggressione delle persone esagitate, specie a difesa di nostri congiunti ancora presenti nelle immediate adiacenze".*

E, infine, così ha concluso: *"ricordo che stavo anch'io nei pressi, non ricordo quali altri miei compagni di squadra erano fuoriusciti, ma di certo tutti eravamo preoccupati per la situazione in atto. Nelle successive immagini in primo piano, mostrate da codesta Procura Federale, riconosco i compagni di squadra Campanella, dedito a placare gli animi di tutti i presenti, Difino e Asselti, anche loro in una fase non più concitata.*

Sicché per quanto qui diffusamente dedotto si impone il proscioglimento di entrambi i coincolpati Asselti e Guglielmi e, pertanto, anche della loro Società di appartenenza A.S.D. Atletico Acquaviva all'epoca dei fatti, chiamata per le loro condotte a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 del C.G.S.

CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Con riferimento alle sanzioni da applicare per le violazioni ex art. 26 comma 1 C.G.S. ritenute a carico di entrambe le Società deferite A.S.D. Atletico Acquaviva e A.S.D. Soccer Massafra 1963, il Tribunale ritiene equo e giusto irrogare ad entrambe la sola sanzione dell'ammenda, tenuto conto che, come specificato in atti, nessuna persona ha lamentato danni fisici nell'occorso, quantificandola in Euro 800,00 per la prima ed Euro 600,00 per la seconda.

La diversa dosimetria della stessa riposa nel fatto che, per un verso, questo Collegio, alla luce della dinamica degli eventi, non condivide l'attribuzione di responsabilità – come richiesta dalla Procura Federale, in capo alla società ospitante, per l'inizio dei tafferugli; per altro verso, riconosce in capo alla A.S.D. Atletico Acquaviva un *quid plus* di sanzione per la ragione che ha organizzato la gara, come sopra specificato, senza adottare tutte le dovute cautele necessarie ad evitare gli scontri tra opposte tifoserie.

Ed, infatti pur avendo ben nota la pericolosa carenza strutturale dell'impianto cittadino di gioco "*Giammaria*", in cui in unica tribuna vengono collocate una a fianco all'altra sia la tifoseria locale che quella ospitata, senza nessuna barriera che le divida, se non un semplice nastro, non ha predisposto, utilmente, per l'occasione, un adeguato servizio di stewarding, che coadiuvasse opportunamente l'esigua forza pubblica presente nello stadio, tenuto conto, altresì, dell'importanza della categoria disputata: L'Eccellenza, e la prevedibile corposa quantità di tifosi che la partita in questione con il Massafra poteva ed ha mobilitato.
Tanto esposto:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando come da dispositivo stesso:

DELIBERA:

- 1) di prosciogliere il tesserato Asselti Riccardo;
- 2) di prosciogliere il tesserato Guglielmi Antony;
- 3) di prosciogliere la Società A.S.D. Atletico Acquaviva dall'addebito di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati;
- 4) di comminare alla società A.S.D. Atletico Acquaviva l'ammenda di Euro 800,00;
- 5) di comminare alla società A.S.D. Soccer Massafra 1963 l'ammenda di Euro 600,00;

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 23 Ottobre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23/10/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci